



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Area Opere Pubbliche e Ambiente
Ufficio Ambiente
Tel segreteria 0464 573847/944
Mail: ambiente@comune.rivadelgarda.tn.it
PEC: ambiente@pec.comune.rivadelgarda.tn.it

Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data
di registrazione inclusa nella segnatura di
protocollo.

Riva del Garda, 26 giugno 2025

Pratica: PNAFLGE2023

Oggetto: Ordinanza di divieto di accesso alla Riserva Locale Val Gola

I L S I N D A C O

Considerato che l'alborella, ormai da una ventina d'anni, è in fortissima contrazione sia nel lago di Garda sia negli altri laghi prealpini, al punto da non essere più oggetto di pesca sia sportiva sia professionale;

Considerato che la perdita della specie costituisce un gravissimo danno per l'ecosistema del lago di Garda, poiché la stessa rappresenta il primo anello della catena alimentare, sulla quale gravitano le specie predatrici;

Considerato che il decremento di questa specie non è dovuto esclusivamente all'eccessiva pesca effettuata in passato nei suoi confronti, quanto ad altre cause, tra cui la distruzione delle aree di riproduzione, l'eccessiva antropizzazione delle sponde e la competizione con le altre specie, coregone e lavarello;

Visto che la Riserva locale Val Gola è stata creata ai sensi della LP 11/2007 art. 34, con lo scopo di avere un tratto di sponda indisturbato dove ritrovare l'habitat naturale, ricreando una sede per la riproduzione di alborelle e cavedani, ed istituita con l'entrata in vigore della Variante Urbanistica n. 9 del PRG, la cui perimetrazione è indicata nella tavola n. 11;

Visto l'articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRG – Aree soggette a vincoli e rispetti specifici - ed in particolare il comma 1)bis lettera C – RISERVE LOCALI che cita: “1. *Sul territorio comunale è individuata la Riserva locale “Val Gola”: area di interesse per la creazione di zona di salvaguardia e ripopolamento degli habitat lacustri.* 2. *Nelle riserve locali individuate e non istituite si applicano le misure per la salvaguardia delle riserve di cui all'art. 46, comma 5, della L.P. 11/2007*”;

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna del 18 gennaio 2019, con cui viene istituito il divieto di pesca dell'alborella (*Alburnus alburnus alborella*) nel lago di Garda fino al 30 giugno 2020 e la successiva determinazione del 28 giugno 2023 n. 6974 con cui viene prorogato il divieto di pesca dell'alborella fino al 30 giugno 2026;

Viste le determinazioni del Servizio Trasporti Pubblici del 20 febbraio 2010 n. 20 e del 06

aprile 2010 n. 50 che istituiscono il divieto di navigazione nel tratto delimitato dalle boe galleggianti;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Servizio Faunistico in data 22.04.2021, ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. n. 21-34/leg del 30 dicembre 2020, ad immettere embrioni di alborella, come descritto nel Progetto per la reintroduzione dell'alborella nel lago di Garda;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Bacini Montani n. 4492 dd. 03.05.2023 ad oggetto "LL.P. 08.07.1976 n. 18 e s.m.- R.D. 25.07.1904 n. 523 - RINNOVO della CONCESSIONE in sanatoria, agli effetti idraulici e patrimoniali, per il mantenimento dell'utilizzo e gestione a uso pubblico delle spiagge di proprietà demaniale di pertinenza del Lago di Garda, nonché di tratti di specchio lacuale antistante alle stesse per balneazione, e della Riserva Locale Val Gola nel C.C. Riva del Garda. - RICHIEDENTE: COMUNE di RIVA del GARDA - Pratica n. BM3066-4 - ACCOGLIMENTO CON PRESCRIZIONI”;

Visto che anche per l'anno 2025 verrà ripetuta la sperimentazione relativa alla reintroduzione dell'alborella nella riserva della Val Gola;

Valutata l'importanza e la validità del progetto che ribadisce come la riproduzione dell'alborella cade nel periodo primaverile-estivo, quando massimo risulta il disturbo causato dalle diverse attività turistico-ricreative, per cui si rende necessaria una tutela rigorosa della zona di frega;

Ritenuto, quindi, necessario, per garantire la massima protezione possibile nei confronti di questa specie, eliminare o, almeno, limitare ogni eventuale forma di impatto sull'ormai modesta popolazione residua;

Considerato che la Riserva Val Gola insiste su una superficie 3,84 ettari di cui 2,44 ettari sulla p.f. 3997/1 C.C. RIVA, area demaniale intavolata a nome della PAT – Beni demaniali - Ramo acque demanio pubblico;

Visto l'art. 823 del Codice Civile che dà all'ente pubblico la possibilità di tutelare l'integrità materiale dei beni, nonché la loro protezione giuridica mediante provvedimento amministrativo;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L

Ritenuto di attivare tale previsione normativa a tutela dell'area in questione

O R D I N A

con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre 2025

il divieto di accesso, anche pedonale, alla spiaggia della Riserva Locale Val Gola, nonché la modifica dei luoghi, fatta eccezione per il personale autorizzato alla sua gestione e conservazione

D I S P O N E

che per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

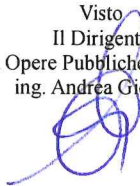
a) sanzione amministrativa da 50 a 300 euro per chiunque acceda all'area della Riserva Locale Val Gola;

I N F O R M A C H E

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel

termine di centoventi giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

Visto
Il Dirigente
Area Opere Pubbliche e Ambiente
ing. Andrea Giordani



IL SINDACO
Alessio Zanoni
(firmato digitalmente)

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).